

Codice A18070

D.D. 24 marzo 2015, n. 709

BI.LT.26- Demanio idrico fluviale- Concessione alla Telecom Italia S.p.A. all'occupazione di area demaniale con la posa di un nuovo cavo telefonico in attraversamento del rio Moglie nel Comune di Sandigliano (BI) su Via Trento, infrastruttura predisposta dal Comune-

Vista l'istanza presentata dalla Telecom Italia S.p.A. – Access Operations Area Nord Ovest- datata 06/11/2014 ns/prot. n. 57712 del 06/11/2014 con la quale veniva richiesta l'autorizzazione per occupazione di area demaniale per la posa di un nuovo cavo telefonico in attraversamento del rio Moglie in Via Trento nel Comune di Sandigliano (BI) su infrastruttura predisposta dal Comune, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

Considerato che si è data notizia del procedimento tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Sandigliano (BI) in data 07/11/2014;

Vista la nota del Comune di Sandigliano del 11/12/2014 ns/prot. n. 1578 del 15/12/2014 con la quale si comunicava l'avvenuta pubblicazione;

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che in esito alle pubblicazioni di rito non sono state presentate osservazioni o opposizioni, né sono state presentate domande concorrenti;

Visto il PLI n. 19/12 del 08/11/2012 integrato con PLI n. 16/14 del 28/03/2014 rilasciato dalla Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella con il quale si forniva il parere autorizzativo, da un punto di vista idraulico, all'opera utilizzata per l'attraversamento in oggetto;

Richiamato il fatto che la posa dei cavi dovrà avvenire, secondo quanto presentato, all'interno di una infrastruttura di proprietà del Comune di Sandigliano e che pertanto dovrà essere autorizzata anche dall'Ente proprietario che, si specifica, non ha presentato motivi ostativi per il presente provvedimento;

Preso atto che nell'istanza di concessione la Società Telecom Italia S.p.A. avanzava il diritto di poter occupare, a titolo gratuito, il demanio idrico fluviale in forza di argomentazioni di natura giuridica con particolare riferimento al D. lgs. n. 259/2003 e s.m.i.; a supporto di tali argomentazioni la società istante faceva riferimento a numerosa giurisprudenza con particolare riferimento alla sentenza n. 14788 del 20/06/2014 della Corte di Cassazione;

Preso atto della giurisprudenza riportata e constatato che anche la successiva sentenza n. 22187 del 20/10/2014 della Corte di Cassazione ribadiva l'esclusione di oneri economici per l'utilizzo di aree demaniali per le reti di comunicazione elettronica;

Fatto presente tuttavia che le disposizioni regionali per la disciplina dei canoni del demanio idrico fluviale non prevedono esenzioni o riduzioni del canone per le reti di comunicazione elettroniche;

Fatto presente inoltre che con nota prot. n. 3261 del 21/01/2015 è stato formulato un quesito agli uffici regionali con competenza giuridica in relazione all'assoggettabilità ad oneri per le occupazioni demaniali da parte di opere relative alla rete di comunicazione elettronica che attualmente risulta in fase di valutazione, sospendendo di conseguenza i tempi procedurali con nota prot. n. 3687 del 22/01/2015;

Valutato l'interesse pubblico alla realizzazione delle opere oggetto di istanza;

Valutato tuttavia che il presente procedimento, in ragione delle disposizioni generali che regolano il procedimento amministrativo e dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dei lavori oggetto dell'istanza, non può essere sospeso in attesa che la Regione Piemonte prenda posizione rispetto alle sentenze sopra richiamate, né essere concluso con un provvedimento di diniego in ragione del fatto che le sentenze sopra richiamate, pur non costituendo vincolo normativo, rappresentano un indirizzo interpretativo della legislazione nazionale in materia;

Visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 24/03/2015 - Rep. n. 277 del 24/03/2015.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 23/2008;

Visti gli art. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998;

Visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;

Vista la l.r. 12/2004 e s.m.i. ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento regionale n. 2/R/2011;

Visto l'allegato A della L.R. n. 17 del 12/08/2013;

Vista la L. 241/90 e s.m.i. e la L.R. n. 4/2014;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013;

determina

- 1) di considerare la premessa dell'atto come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di concedere, allo stato attuale senza il pagamento di oneri, alla Telecom Italia S.p.A. l'occupazione di area demaniale con la posa di un nuovo cavo telefonico su infrastruttura presente sul ponte di attraversamento del rio Moglie in Via Trento nel Comune di Sandigliano (BI) e predisposta dal Comune stesso, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;
- 3) di riservarsi di richiedere il pagamento degli oneri concessori sulla base delle valutazioni e indicazioni pervenute a seguito del quesito di cui in premessa;
- 4) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Sandigliano per gli aspetti autorizzativi legati all'utilizzo di proprie strutture;
- 5) di accordare l'autorizzazione per diciannove anni, successivi e continui, a decorrere dalla data della presente determinazione;
- 6) di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 33/2013;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg al T.A.R. e 120 gg al Capo dello Stato.

Il Dirigente
Salvatore Scifo